



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO - c.a.p. 24045 - Piazza Roma n. 1 - Tel. 0363 688601 - Fax 0363 398774 - P. IVA 00294190160

Prot.0015400/2017

Registro Ordinanze n. 77

ORDINANZA

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA SUL TERRITORIO COMUNALE DI FARA GERA D'ADDA

Premesso che:

- che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti oltre che per l'inquinamento acustico anche per l'aumento di polveri sottili nell'aria;
- che persistono sull'intero territorio della Regione Lombardia e dell'intero bacino padano, con previsione di permanenza anche nei prossimi giorni, condizioni meteorologiche particolarmente critiche per la formazione e l'accumulo degli inquinanti.
- che l'incremento delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera e la loro permanenza nel tempo dipendono anche dalle condizioni meteorologiche;
- che è particolarmente importante in questa fase di stabilità termica dell'atmosfera limitare al massimo o vietare, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge in ordine ai poteri attribuiti al Sindaco, lo svolgimento dei fuochi artificiali o pirotecnici;

Dato atto:

- Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
- Che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- Che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili e che ciò contribuisce ad elevare ulteriormente l'inquinamento atmosferico in un periodo nel quale i valori sono già molto alti;
- Che In questa condizione è importante ridurre ogni ulteriore possibile fonte d'immissione di gas e particolati atmosferici. Tra queste fonti si richiamiamo, per il loro peso in termini quantitativi e qualitativi, i fuochi artificiali e i giochi pirotecnici di fine anno. Questi rappresentano una fonte molto importante d'inquinanti e determinano il raggiungimento di valori di picco elevati e un notevole peggioramento dei valori di qualità dell'aria in atmosfera nelle ore e nelle giornate immediatamente successive ai fuochi, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10). Come evidenziato da ARPA Lombardia anche la qualità degli inquinanti prodotti negli scoppi (presenti nelle polveri sottili) è particolarmente nociva, contenendo valori non trascurabili di potassio (K), stronzio (Sr), bario (Ba), magnesio (Mg), alluminio (Al), zolfo (S), titanio (Ti), manganese (Mn), rame (Cu), bromo (Br), piombo (Pb);
- Che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

Rilevato pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia;

Visti:

- L'art. 54, c.4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto della Provincia di Bergamo;
- L'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- La Legge 689/1981;

ORDINA

- 1) Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.
- 2) Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.
- 3) Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3 a partire dalle ore 01:00 del 30 dicembre 2017 fino alle ore 24:00 del giorno 2 gennaio 2018.

INFORMA

Che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, così come integrato dal D. L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con Legge 20/05/2003, n.116, **l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.** All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.

DISPONE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- avanti al Prefetto di Bergamo, entro 30 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n.1199;
- avanti al T.A.R. Regionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi della L. 6/12/1971, n.1034.

Fara Gera d'Adda, 29/12/2017



Il Sindaco
Armando Pecis